

NOTIFICHE TRAMITE POSTE PRIVATE: REGOLARI, NULLE O "INESISTENTI"?

1
Con sentenza n. 7156 depositata il 12 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito di un giudizio avviatosi con il noto *trend* giurisprudenziale della CTP Enna che ha dichiarato la illegittimità degli atti amministrativi tributari (nella specie, cartelle di pagamento) oggetto di notifica considerata inesistente perché effettuata tramite agenzie postali private. La Cassazione, al riguardo, ha voluto formalmente omaggiare il proprio orientamento (secondo cui "*in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ... ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di 'invii raccomandati' e devono, pertanto, considerarsi inesistenti (Cass. 2262/2013; v. in senso conforme, 11095/08, 22375/2006, 20440/06 e, più di recente, 27021/2014)*"), ma ha rilevato che nel caso di specie tali principi non tornerebbero applicabili poiché "*la cartella in questione sarebbe sì stata spedita per conto di Serit Sicilia SpA dal consorzio Olimpo ma 'per il tramite di Poste Italiane', sicché l'ipotesi in esame non ricade nella fattispecie cui si riferiscono le su riportate pronunce*". La motivazione addotta merita una riflessione che deve prendere le mosse da una corretta esegesi del dato normativo.

L'art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 riserva a Poste Italiane esclusivamente: "*a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*". La Suprema Corte interpreta la norma affermando che la riserva riguarderebbe *tout court* gli "*invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie*", presumibilmente basandosi sul fatto che la legge n. 890/1982 citata contempla previsioni che riguardano tanto gli atti giudiziari (ossia attinenti a un processo: cfr. art. 1 di tale legge) quanto gli atti amministrativi (art. 12 di tale legge). Tuttavia, va tenuto conto che l'art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 a un certo punto circoscrive il riferimento ai soli *atti giudiziari*, sembrando così escludere il riferimento anche agli atti amministrativi. Si tratta, al riguardo, di comprendere se il riferimento agli atti giudiziari debba ritenersi circoscritto alla sola notificazione di "*comunicazioni connesse con la notificazione*" (esempio tipico, quelle di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c.) oppure anche alla notificazione "*di atti*". Nel primo caso, si produrrebbe la conseguenza che sarebbe necessario notificare un atto tributario tramite Poste Italiane ma sarebbe, poi, possibile comunicare l'avvenuta notifica in caso di irreperibilità del destinatario anche tramite agenzie postali private; e si porrebbero problemi interpretativi posti dalla presenza di una norma (quella di cui alla lett. b) dell'art. 4) che verrebbe intesa come sostanzialmente inutile (poiché gli atti attinenti a violazioni del codice della strada cui si riferisce sarebbero già compresi nella lett. a) quali atti amministrativi) in violazione del principio che richiede di interpretare le clausole normative *potius ut valeant quam ut pereant*. Nel secondo caso, la notifica di atti tributari dovrebbe considerarsi regolare anche se effettuata da servizi postali privati.

Circoscrivendo l'attenzione al primo caso, poi, si porrebbe il problema di verificare se l'eventuale vizio consistente nella "notifica" di un atto tributario tramite agenzie postali private comporti la radicale inesistenza o piuttosto la semplice nullità della notifica. Al riguardo, la giurisprudenza conferisce rilievo al fatto che *"la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di 'invii raccomandati'", ossia "garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario"*.

Se questo è il problema, in verità, non appare del tutto ragionevole quella giurisprudenza che fa derivare dalla carenza del potere di certificazione in capo al vettore la radicale inesistenza della notifica (Cass., n. 5392/2004, n. 357/2011 e n. 21414/2014). Infatti, se la questione è essenzialmente probatoria, la competenza del soggetto che effettua la "notifica" non dovrebbe considerarsi elemento in assenza del quale non si potrebbero neppure riconoscere i tratti della fattispecie notificatoria (ciò che deve verificarsi per potersi ragionevolmente parlare di "inesistenza"). Così, la competenza o meno del soggetto notificante risulterebbe decisiva in tutti quei casi nei quali il destinatario non dimostri di aver avuto effettiva ricezione e conoscenza dell'atto ma dovrebbe essere in linea di principio superabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in tutti i casi in cui ciò avvenga (ferma restando la necessità che, per gli atti recettizi, non risulti negato l'indirizzamento volontario dell'atto da parte del mittente: sul punto le parole più chiare sono sempre quelle di GIAMPICCOLO G., *La dichiarazione recettizia*, Milano 1959, 17 ss.).

Da ciò conseguirebbe che la strategia preferibile per il contribuente che si veda recapitato, da parte di un soggetto privo di potere di certificazione come le agenzie postali private, un plico contenente un atto tributario sarebbe in ogni caso quella di avere il "coraggio" di astenersi dall'impugnarlo o, comunque, dall'impugnarlo prima che scada il termine di decadenza posto in capo all'ente impositore per adottare una determinata tipologia di atto. L'impugnazione di un atto tributario, invero, costituisce prova dell'effettiva conoscenza dello stesso (Cass., n. 2728/2011) e sana i vizi di nullità della notifica ancorché con effetto soltanto *ex nunc* (Cass., SS.UU., n. 19854/2004). Per converso, la mancata impugnazione di un atto la cui notifica sia anti-giuridica consente, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, di difendersi in caso di notificazione (ancorché valida) di un atto consequenziale eccependo il vizio proprio di quest'ultimo consistente nel non esser stato preceduto dalla (valida) notifica del necessario atto presupposto (Cass., n. 9873/2011).